



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Adozione Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022- 2024

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, recante “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell’associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell’acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5-*undecies* del sopracitato decreto-legge n. 225/2010, che dispone: “sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (...) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 5-*decies* del sopracitato decreto-legge n. 225/2010, che dispone che il Programma nazionale triennale della pesca, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali sia adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura;

VISTI gli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (2015/C 217/01 del 2 luglio 2015);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo Piano triennale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione della unità adibite alla pesca con reti da posta derivante;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopracitata legge che demanda alla legge finanziaria la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati per il bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente di natura corrente ed in conto capitale;

CONSIDERATE le consultazioni con i soggetti portatori dei diversi interessi del settore in conformità alle norme del procedimento amministrativo volte ad assicurare la partecipazione diretta degli interessati;

RAVVISATA l'urgenza di procedere sin da ora all'adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, al fine di garantire ai soggetti attuatori una congrua tempistica di attuazione dei progetti, tenuto conto della lunga e complessa procedura amministrativa, anche a livello comunitario per la valutazione di compatibilità con il mercato comune, da attivare a seguito dell'entrata in vigore del Programma stesso, nonché della normativa relativa al nuovo concetto di impegno, Impegno Pluriennale ad esigibilità (IPE), in base alla riforma del bilancio dello Stato, in vigore dal 1 gennaio 2019, che ha comportato dall'annualità 2019 la chiusura delle attività del Programma alla data del 15 ottobre, in modo da rendicontare, controllare e disporre il pagamento dell'importo del Progetto entro l'annualità di riferimento;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di procedere sin da ora, ai sensi del sopracitato articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge n. 225/2010, all'adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria;

DECRETA

Articolo 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e garantire la competitività del settore ittico, è adottato il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Per l'attuazione del Programma nazionale di cui al comma 1, sono utilizzati gli stanziamenti allo stato iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2022-2024 nonché le ulteriori risorse che saranno attribuite ai pertinenti capitoli dalla legge di bilancio 2022.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Francesco Battistoni
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)